

Elisa Serani

**AMMALARSI A CAUSA DI
EQUITALIA, LO STRESS
DERIVANTE DA UN'ISCRIZIONE
IPOTECARIA ILLEGITTIMA
INTEGRA GLI ESTREMI DEL
DANNO BIOLOGICO
RISARCIBILE. AMBITI DI
RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON
PATRIMONIALE NEL DIRITTO
TRIBUTARIO.**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

Risarcimento del danno non patrimoniale - Diritto tributario - Danno biologico - Reazione traumatica da stress - Equitalia - Cartelle esattoriali illegittime - Iscrizione ipotecaria (artt. 2043, 2059, 1226 c.c. 96 c.p.c.)

GIUDICE DI PACE DI LECCE, sentenza n. 3013 del 15 luglio 2013

Dall'esame della documentazione depositata agli atti di causa risulta effettivamente provato che l'attrice ha subito l'iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà, illegittimamente. In seguito alla notifica della suddetta illegittima iscrizione ipotecaria è agevole ipotizzare quello che la Corte Costituzionale ha definito: "danno-conseguenza", nella fattispecie peculiare l'attrice ha subito una reazione traumatica da stress, in rapporto di causa diretto con lo stimolo stressogeno e quindi un danno non patrimoniale risarcibile.

(Omissis). — La domanda attrice è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento per quanto di ragione.

La fondatezza giuridica della pretesa attorea, è stata confermata dall'istruzione probatoria.

Dall'esame della documentazione depositata agli atti di causa risulta effettivamente provato che l'attrice ha subito l'iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà, illegittimamente.

10) Cass., 11 settembre 2012, n. 15157, in *Diritto e Giustizia online* 2012, 12 settembre. Sul tema cfr. anche Cass., 5 febbraio 2013 n. 2663, in *Diritto e Giustizia online*, 2013, 6 febbraio.

I convenuti non hanno potuto provare il contrario.

In seguito alla notifica della suddetta illegittima iscrizione ipotecaria è agevole ipotizzare quello che la Corte Costituzionale ha definito: “danno-conseguenza”, nella fattispecie peculiare l’attrice ha subito una reazione traumatica da stress, in rapporto di causa diretta con lo stimolo stressogeno.

L’illegittima iscrizione, ancora, risulta idonea a cagionare un danno al soggetto danneggiato (Cass. n. 21428/2007).

La domanda avanzata dall’attrice, nel “quantum” risulta parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti di seguito precisati. La CTU medica ha accertato infatti che le lesioni patite dalla sig.ra A a mente della tabella del danno biologico di lieve entità, di cui all’art. 139 del D.Lgs. 209/2005 aggiornata al DM 17.06.2011, si determinano in € 2.059,50 di cui € 137,10 per soli 3 giorni di ITT € 914,00 per 40 gg ITP al 50% ed € 228,40 per gg. 20 di ITP al 25%; chiarendo che non permangono postumi permanenti in seguito all’evento de quo nonché € 780,00 per spese mediche ritenute congrue. Quanto al danno c.d. morale questo non è dovuto poiché il danneggiato non ha addotto la sussistenza di particolari sofferenze fisiche e psichiche e le stesse risultano, talmen-

te contenute da ritenersi comprese nelle micropermanenti liquidate.

Le spese seguono la parziale soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce:

A) Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A; così provvede: Dichiarare la responsabilità dei convenuti in ordine ai danni subiti dall’attrice stessa;

B) Accoglie, parzialmente, le richieste di risarcimento per le lesioni patite in seguito all’evento per cui è causa;

C) E, per l’effetto, condanna, in solido, i convenuti al risarcimento di € 2.059,50 oltre interessi dalla domanda al soddisfo effettivo, quale risarcimento delle lesioni subite da A;

D) condanna, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di A parzialmente compensate, con distrazione in favore del procuratore dell’attrice dichiaratosi antistatario, visto l’art. 91 com. 4 c.p.c. modificato dalla L. 10/2012, che si liquidano in euro 600,00, di cui euro 100.00 per spese [Omissis] euro 300,00 per competenze, oltre accessori, IVA e CAP come per legge;

E) Pone a carico di tutte le parti in causa, le spese delle CTU medica per la sproporzione tra le richieste in citazione e le effettive lesioni subite.

Annalarsi a causa di Equitalia, lo stress derivante da un’iscrizione ipotecaria illegittima integra gli estremi del danno biologico risarcibile. Ambiti di risarcibilità del danno non patrimoniale nel diritto tributario.

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Il caso; 3. Il risarcimento del danno non patrimoniale per illegittimo comportamento dell’Amministrazione finanziaria. La giurisprudenza; 4. Qualche considerazione di sintesi; 5. Conclusioni.

1. *Introduzione.*

L'Agenzia delle Entrate ed Equitalia sono, ad oggi, sempre più spesso al centro delle cronache nazionali per voce di quei cittadini che si sentono vessati da richieste ingiuste o esose, spesso reiterate negligenzemente e ostinatamente per anni.

Per altro il Fisco, essendo dotato di efficaci quanto permeanti mezzi di riscossione coattiva, è idoneo a aggredire con particolare veemenza il patrimonio del contribuente, il quale, molto spesso, non può far altro che subire in attesa che qualcuno (quasi sempre un Giudice) gli renda finalmente giustizia.

La situazione di inerme soggezione che il cittadino avverte nei confronti del Fisco quando illegittimamente aggredisce il suo patrimonio, è fonte per lo stesso di sofferenza in termini di ansie, stress, patemi d'animo perduranti nel tempo e che, in qualche caso, possono trasformarsi in una patologia vera e propria.

Non appare dunque infrequente che il cittadino, sentitosi leso nella propria sfera non patrimoniale dalla condotta dell'Amministrazione finanziaria, avanzi al giudice una richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale. Non sempre, tuttavia, come vedremo, detta richiesta sarà suscettibile di trovare accoglimento.

2. *Il caso.*

Nel caso di specie, un'imprenditrice del leccese impugnava innanzi al Giudice tributario alcune cartelle di pagamento riguardanti la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, la cui efficacia esecutiva veniva, in effetti, sospesa. Ciò nonostante, qualche tempo dopo, Equitalia comunicava alla sfortunata contribuente di averle ipotecato le proprietà, la donna veniva dunque colta da un grave malore che la costringeva anche al ricovero ospedaliero. A seguito dello shock subito in ragione dell'iscrizione ipotecaria illegittima, la vittima sviluppava una patologia ansiosa che sfociava in attacchi di panico, disturbi d'ansia, tachicardia, insonnia e crisi di pianto.

Avverso la condotta illegittima dell'Amministrazione finanziaria e dell'ente per la riscossione, l'imprenditrice decideva quindi di rivolgersi al Giudice per ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito.

3. *Il risarcimento del danno non patrimoniale per illegittimo comportamento dell'Amministrazione finanziaria. La giurisprudenza.*

Sono passati tre lustri da quando la Cassazione a Sezioni Unite ¹⁾, sancendo la piena

1) Cass. civ. sez. un., 22 luglio 1999 n. 500, in *Foro it.*, 1999, I, p. 2487, con note di A. PALMIERI e R. PARDOLESI; in *Foro it.*, 1999, I, p. 3201, con note di R. CARANTA, F. FRACCHIA, A. ROMANO e E. SCODITTI; in *Giust. Civ.*, 1999, I, p. 2261, con nota di M.R. MORELLI; in *Danno e resp.*, 1999, p. 965, con note di V. CARBONE, P.G. MONATERI, A. PALMIERI, R. PARDOLESI, G. PONZANELLI e

risarcibilità dell'interesse legittimo, ha travolto il principio secondo cui il cittadino non poteva far altro che subire, inerme, l'esercizio del potere da parte della Pubblica Amministrazione ²⁾.

Questa rivoluzione, che ha avuto il merito di armare la mano delle vittime pregiudicate dall'esercizio illegittimo dei poteri pubblicistici, non ha risparmiato, nell'idea della Suprema Corte, neppure l'Amministrazione finanziaria.

In una pronuncia, sempre a Sezioni Unite, di poco successiva alla più celebre già citata ³⁾ infatti, la Cassazione esplicitava la piena applicabilità della tutela aquiliana anche al Fisco.

L'attività della P.A. anche in campo tributario, infatti, deve svolgersi non solo nei limiti posti dalla legge, ma anche entro quelli sanciti dal principio generale del *neminem laedere*. Ne deriva che il giudice ordinario è sempre legittimato a verificare "se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo".

Anche l'Amministrazione finanziaria, pertanto, è soggetta ai principi generali in materia di responsabilità civile ⁴⁾. Proprio in questa direzione, volta a realizzare una piena tutela del contribuente a fronte di atti di accertamento o iscrizioni al ruolo illegittime, paiono muoversi le prime, successive, decisioni della giurisprudenza di merito, tra le quali si registrano, ad esempio, due sentenze del Giudice di Pace di Mestre ⁵⁾ che risarciscono al cittadino il danno patrimoniale subito per aver dovuto ricorrere all'assistenza di un commercialista per la redazione dell'istanza di sgravio relativa ad una cartella di pagamento indebita. La Cassazione nel 2003 ribadisce la piena risarcibilità del danno patrimoniale costituito, nella specie, dalle spese legali sostenute dal contribuente per fronteggiare la pretesa ingiusta dell'amministrazione finanziaria ⁶⁾, confermando l'itinerario argomentativo inaugurato dalla già citata sentenza n. 722 del 1999 e richiamando, a tutela

V. ROPPO; in *Corr. Giur.*, 1999, p. 1367, con note di A. DI MAJO e V. MARICONDA; in *Guida al dir.*, 1999, fasc. 31, p. 36, con note di S. MEZZACAPO, E. CARUSO, G. DE PAOLA e A. FINOCCHIARO; in *Giorn. dir. amm.* 1999, p. 832, con nota di L. TORCHIA; in *Nuovo dir.*, 1999, p. 691 con nota di G. FINUCCI; in *Contratti*, 1999, p. 869, con nota di L.V. MOSCARINI; in *Urb. e app.*, 1999, p. 1067, con nota di M. PROTTO; in *T.A.R.*, 1999, II, p. 225, con nota di P. BONANNI; in *Arch. Civ.*, 1999, p. 1107; in *Dir. Pubbl.*, 1999, p. 463, con note di A. ORSI BATTAGLINI e C. MARZUOLI.

2) Per una ricostruzione dei passaggi che hanno portato verso l'attuale assetto della responsabilità amministrativa si veda: E. SCOTTI, *Appunti per una lettura della responsabilità dell'Amministrazione tra realtà e uguaglianza* in *Dir. Amm.*, 2009, p. 521.

3) Cass. civ. sez. un., 15 ottobre 1999 n. 722, in *Giust. Civ.*, 1999, I, p. 2923; in *Guida al dir.*, 1999, fasc. 43, p. 50, con nota di I. VOLPE; in *Corr. Trib.*, 1999, p. 3475, con nota di C. GRIMALDI.

4) Sul punto si vedano: I. VOLPE, *La controversia sulla richiesta di risarcimento spetta al giudice ordinario*, in *Guida al dir.*, 1999, fasc. 43, p. 50. Più in generale sul tema della tutela risarcitoria nel diritto tributario si veda: L. VIOLA (a cura di), *I danni cagionati dallo Stato, dalla P.A. e dal fisco*, Halley ed., Matelica, 2008.

5) Giud. di Pace Mestre 18 settembre 2000, in *Fisco*, 2001, p. 11690, con nota di L. BELLINI; Giud. di Pace Mestre 14 dicembre 2000, in *Boll. Trib.*, 2001, p. 220.

6) Cass. civ., 27 gennaio 2003 n. 1191, in *Dir. e Giust.*, 2003, fasc. 8, p. 106; in *Boll. Trib.*, 2003, p. 1097, con nota di L. ROSA; in *Nuovo dir.*, 2003, p. 299, con nota di G. C. VENTURINI.

delle legittime pretese del cittadino verso comportamenti illegittimi dell'amministrazione finanziaria, il neo-nato "statuto del contribuente" ⁷⁾.

Ferma restando la riconosciuta piena risarcibilità del danno patrimoniale, è tuttavia sul versante del danno non patrimoniale che si realizzano, forse, i più interessanti sviluppi. Occorre infatti tenere in considerazione come le pretese economiche del Fisco, essendo assistite da efficaci quanto permeanti mezzi di riscossione coattiva, una volta attivate, magari sulla base di presupposti illegittimi, si prestino nondimeno ad aggredire con violenza il patrimonio del contribuente, il quale potrebbe risentire di questa aggressione non solo in termini di ingiusta perdita economica, ma anche e soprattutto in termini di ansie, stress, patemi d'animo perduranti nel tempo e suscettibili di trasformarsi in una vera e propria patologia.

Manifesta questa sensibilità verso il crinale non patrimoniale della responsabilità del Fisco, tra i primi, il Giudice di Pace di Roma ⁸⁾ il quale risarcisce al contribuente il danno non patrimoniale ricollegato al disagio conseguente all'attività inutilmente esercitata per accedere agli uffici amministrativi e per aver dovuto incaricare, rispettivamente, due professionisti, uno per la pratica amministrativa e uno per quella giudiziaria ⁹⁾.

Conferma l'intuizione del giudice capitolino la Cassazione nel 2004 ¹⁰⁾, affermando implicitamente la risarcibilità del danno (anche) non patrimoniale derivante da illegittimo comportamento dell'Amministrazione finanziaria.

La Suprema Corte, nell'ambito della pronuncia in esame, affronta il problema dell'applicabilità del nuovo statuto del danno non patrimoniale inaugurato da Cass. 8828/03 e da Corte cost. n. 233 del 2003, all'attività di accertamento tributario. Questa sentenza, come è stato detto: "brilla più per quello che non dice — e che assume per presupposto — che per quello che effettivamente dice" ¹¹⁾ avendo introdotto, ma solo implicitamente, il principio dell'astratta risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dall'illegittima attività di accertamento tributario, quale conseguenza della lesione di interessi costituzionalmente protetti.

La Cassazione, infatti, respinge la domanda di liquidazione del danno non patrimoniale avanzata dal contribuente, sull'unico presupposto per cui il danneggiato non avrebbe dato prova in giudizio del turbamento sofferto in conseguenza del ricevimento dell'avviso di liquidazione illegittimamente emesso dal Comune di Assisi. La sentenza del giudice *a quo*, pertanto, va riformata non tanto perché il danno non patrimoniale lamentato dall'attore, astrattamente, non meritasse ristoro, bensì perché il contribuente non ha dato prova in giudizio dell'esistenza di quel danno. Nell'accogliere il ricorso, pertanto, la Suprema

7) L. 27 luglio 2002 n. 212.

8) Giud. Pace Roma 21 agosto 2001, pubblicata nell'appendice giurisprudenziale del volume: L. VIOLA, *Il danno esistenziale nella responsabilità civile della Pubblica Amministrazione*, La Tribuna, Piacenza, 2003.

9) Il danno veniva liquidato, in via equitativa in 1.500.000 delle vecchie lire.

10) Cass. civ., sez. III, 1° giugno 2004, in *Resp. civ.*, 2005, II, fasc. 4, p. 311, con nota di L. PRIMICERI.

11) Cfr. L. VIOLA (a cura di), *I danni cagionati dallo Stato... cit.*, p. 453.

Corte dà per presupposta la possibilità di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'illegittima attività di accertamento fiscale essendo stati violati interessi costituzionalmente rilevanti (nella specie la serenità familiare), purché di quel danno, inteso come danno-conseguenza, sia data effettiva e puntuale prova nel corso del giudizio.

Appare evidente come i danni lamentati dai contribuenti e consistenti, tendenzialmente, in ansie, stress e nella necessità di impiegare il proprio tempo, anziché in attività realizzatrici della propria persona, negli uffici dell'Amministrazione finanziaria per risolvere i problemi ingiustamente causati dal Fisco, si prestino a essere calati nella figura del danno esistenziale inteso, propriamente, come lesione al fare a-redittuale di un soggetto¹²⁾ ed è proprio in questa direzione che inizia a muoversi la giurisprudenza successiva.

Il Giudice di Pace di Napoli, in una sentenza del 2007, risarcisce il danno esistenziale da turbamento della qualità della vita in ragione dell'illegittimità/infondatezza dell'iscrizione ipotecaria compiuta dal Concessionario della riscossione¹³⁾. Nel medesimo solco si colloca la coeva sentenza del Tribunale di Venezia¹⁴⁾ la quale liquida al contribuente il danno esistenziale patito in ragione dell'estenuante stillicidio di richieste (legittime) da parte dell'Amministrazione¹⁵⁾. Interessante sottolineare come il giudice meneghino stigmatizzi l'Amministrazione finanziaria non tanto per aver ingiustamente attivato il proprio potere, bensì per aver utilizzato il proprio potere (correttamente) ma attraverso modalità particolarmente vessatorie e defatiganti per il contribuente¹⁶⁾.

Il danno esistenziale derivante al contribuente dall'illegittimo esercizio dell'attività di imposizione e riscossione sarà dunque risarcibile non solo quando l'illegittimità attenga all'*an* della pretesa ma anche quando si concentri sul *quomodo* della stessa.

12) La categoria del danno esistenziale trovò un primo *imprimatur* in Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, in *Danno e resp.*, 2000, p. 835 con note di P.G. MONATERI, "Alle soglie": la prima vittoria in Cassazione del danno esistenziale e G. PONZANELLI *Attenzione: non è danno esistenziale, ma vera e propria pena privata*; in *Giur. It.*, 2000, p. 1325, con nota di F. G. PIZZETTI, *Il danno esistenziale approda in Cassazione*; in *Foro it.*, 2001, I, p. 187, con nota di A. D'ADDA, *Il cosiddetto danno esistenziale e la prova del pregiudizio*. Sull'argomento, si vedano tra i moltissimi contributi, senza alcuna velleità di completezza: P. CENDON, *Il quantum del danno esistenziale: giurisprudenza e tabelle*, Milano, Giuffrè, 2010; G. CHRISTANDL, *La risarcibilità del danno esistenziale*, Giuffrè, Milano, 2007; A. LIBERATI, *Il danno esistenziale nella giurisprudenza amministrativa*, Giuffrè, Milano, 2007; G. CASSANO, *Provare, risarcire e liquidare il danno esistenziale*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005; Id., *La giurisprudenza del danno esistenziale*, CEDAM, Padova, 2007; F. BILOTTA - P. ZIVIZ, *Il nuovo danno esistenziale*, Zanichelli, Bologna, 2009; G. PONZANELLI (a cura di), *Critica del danno esistenziale*, Cedam, Padova 2003; G. PONZANELLI (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Cedam, Padova 2007.

13) Giud. Pace di Napoli, 13 luglio 2007, in *Giur. Merito*, 2008, p. 261, con nota di S. RAMPAZZO.

14) Trib. Venezia 23 aprile 2007, in *Giur. Merito*, 2008, p. 261, con nota di S. RAMPAZZO.

15) Nello stesso senso già Cass. civ. SS.UU. 4 ottobre 1996 n. 8685, in *Boll. trib.*, 1997, pp. 5605 ss., con nota di L. BARBONE, in un *obiter dictum*, non ha escluso in astratto (nonostante un giudicato tributario sfavorevole al contribuente) la possibilità di ipotizzare la rilevanza aquiliana del comportamento dell'Amministrazione ove venga provato un "grave e complesso contesto operativo che ricomprenda la originaria emissione in mala fede dell'avviso di accertamento e si estenda all'uso altrettanto in mala fede del processo e del suo risultato, integrando un vero e proprio programma persecutorio".

16) Il caso riguardava alcuni contribuenti che, resisi conto della condotta dolosa del proprio commercialista, si erano tempestivamente attivati presso gli uffici territoriali per trovare una soluzione e, nonostante la comprovata buona disposizione, si erano visti recapitare una miriade di cartelle, contestazioni e richieste. In questo caso la pretesa del Fisco era corretta nell'*an*, ma illegittimamente esercitata nel *quomodo*.

Rispetto a questo panorama che testimonia una certa attenzione delle Corti rispetto alle istanze degli sfortunati contribuenti, si registra, nel 2008, un *revirement* a seguito dell'emanazione delle celebri sentenze gemelle della Cassazione sul danno non patrimoniale¹⁷⁾.

Come noto queste sentenze, nel riscrivere lo statuto del danno non patrimoniale, negano cittadinanza al danno esistenziale il quale viene espunto, come categoria, dal panorama giuridico. Sul versante liquidatorio, regole assai più rigorose, rispetto al passato, vengono dettate sul piano dei requisiti necessari per ottenere il risarcimento che può conseguire, in assenza di legge o reato, solo ad una lesione seria e grave di un diritto della personalità costituzionalmente garantito.

Conferma l'astratta risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale per comportamento illegittimo del Fisco, applicandovi tuttavia le nuove regole scolpite dalle SS.UU. 2008, tra le prime, la Cassazione n. 8703 del 2009¹⁸⁾. Nella fattispecie concreta, il contribuente lamentava danni morali e stress subiti a seguito delle lungaggini dell'iter burocratico affrontato per ottenere lo sgravio di somme non dovute. La Suprema Corte, in tal caso, negava il risarcimento sulla scorta dell'assenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, dovendo inquadrarsi la lesione lamentata dall'attore nell'ambito di quei meri "disagi, fastidi, disappunti e ansie" connaturati alla quotidianità, di portata bagatellare e quindi ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria.

Cade sotto la scure dei principi inaugurati dalle SS. UU. 2008 già citate anche il danno esistenziale richiesto dal contribuente per aver l'Agenzia delle Entrate ritardato l'annullamento in autotutela di un provvedimento illegittimo. In tale ipotesi, infatti la Cassazione¹⁹⁾, dopo aver riconosciuto il carattere doveroso e non discrezionale dell'attività di annullamento in autotutela²⁰⁾ di un provvedimento riconosciuto illegittimo da parte

17) Cfr. Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, n. 26972/3/4/5, in *Danno e resp.*, 2009, pp. 19 ss., con note di: A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un "de profundis" per il danno esistenziale*; S. LANDINI, *Danno biologico e danno esistenziale nelle sentenze della Cass. SS.UU. 26972, 26973, 26974, 26975/2008*; di C. SGANGA, *Le Sezioni unite e l'art. 2059 c.c.: censure, riordini e innovazioni del dopo principio* ed in *Foro it.*, 2009, I, 120 ss., con nota di G. PONZANELLI, *Sezioni Unite: il nuovo statuto del danno non patrimoniale*, *ivi*, 134-138; A. PALMIERI, *La rifondazione del danno non patrimoniale, all'insegna della tipicità dell'interesse leso (con qualche attenzione) e dell'unitarietà*, *ivi*, pp. 123-128; R. PARDOLESI-R. SIMONE, *Danno esistenziale (e sistema fragile): "die hard"*, *ivi*, 128-134. Sul danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite citate si vedano, fra i molti: A. D'ANGELO-G. COMANDÈ-D. AMRAM (a cura di), *La liquidazione del danno alla persona*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2010; AA.VV., *Il danno non patrimoniale, guida commentata alle decisioni delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972/3/4/5*, Milano, 2009; E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, Milano, 2010; D. CHINDEMI, *Il danno alla persona dopo le Sezioni Unite*, Maggioli, Rimini, 2009.

18) Cass. civ. 9 aprile 2009, n. 8703, in *Il Fisco*, 2009, fasc. 32, p. 1, con nota di A. BUSCEMA e D. D'ANGELO e in *Resp. civ. e prev.* 2009, II, p. 2085, con nota di D. CHINDEMI. Sulla stessa linea anche Cass. 4 giugno 2009 n. 12885, in *www.italgiure.it*, la quale nega la risarcibilità delle lesioni del diritto del cittadino alla "serenità personale" in un caso in cui l'utente aveva ricevuto, da parte del gestore, l'invito a regolarizzare il canone con tre missive in cinque anni.

19) Cass. civ. 20 aprile 2012, n. 6283, in *Riv. Dir. Trib.*, IV, 2013, p. 235, con nota di M. FORMENTIN.

20) Sull'autotutela in ambito tributario si vedano, tra i molti contributi: S. MUSCARA, *Autotutela, V) Diritto tributario*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. IV, Roma, 1996 e vol. XIII, *Aggiornamento*, Roma, 2004; Id., *Gli inusuali ambiti dell'autotutela in materia tributaria*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2005, I, p. 71; D. STEVANATO, *L'autotutela dell'amministrazione finanziaria. L'annullamento d'ufficio a favore del contribuente*, Cedam, Padova, 1996; Id., *Autotutela (diritto tributa-*

dell'Amministrazione Finanziaria (e quindi ammesso l'astratta possibilità per il contribuente di ottenere un risarcimento in tali ipotesi) nega, sul piano concreto, il ristoro del pregiudizio non patrimoniale conseguente, sulla scorta di una duplice argomentazione. Il primo motivo si ricollega all'impossibilità di configurare un'autonoma figura di danno esistenziale alla luce delle SS. UU. 2008. Il secondo argomento invece muove, in armonia con quanto già affermato pochi giorni prima ²¹⁾, dall'impossibilità di configurare il fastidio derivante dalle "lungaggini burocratiche" quale danno non patrimoniale risarcibile siccome integrante una violazione seria e grave di un diritto costituzionalmente garantito. Ribadisce infatti la Suprema Corte, ancora una volta, come non sia configurabile un diritto costituzionale alla "tranquillità" e come i fastidi, i disagi e le insoddisfazioni quotidiane, debbano restare necessariamente confinati al di sotto di quella soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale.

Critica questa impostazione autorevole dottrina ²²⁾ la quale afferma come, nella società moderna, il tempo libero rappresenti un valore dell'uomo garantito ex art. 2 della Costituzione ²³⁾ che merita senza dubbio di essere ristorato qualora venga ingiustamente compresso a motivo di condotte caratterizzate da "grave negligenza, neghittosità, spocchiosità" dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate. In analogia con la giurisprudenza amministrativa che riconosce il c.d. danno da ritardo ²⁴⁾ anche quella civile dovrebbe

rio), in *Enc. dir.*, Agg. III, Giuffrè, Milano, 1999, p. 304; V. FICARI, *Autotutela e riesame nell'accertamento del tributo*, Giuffrè, Milano, 1999; P. ROSSI, *Il riesame degli atti di accertamento. Contributo allo studio del potere di annullamento d'ufficio a favore del contribuente*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 207; A. MARCHESELLI, *Autotutela (nel diritto tributario)*, in Dig. IV, Agg., 2008, p. 34; R. SCHIAVOLIN, *Autotutela*, in *Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo II, Accertamento e sanzioni*, F. MOSCHETTI (a cura di), Cedam, Padova, 2011, 503. Circa la natura discrezionale o meno dell'attività, ritengono che il potere di autotutela, in diritto tributario, sia vincolato alla semplice constatazione dell'illegittimità dell'atto: F. MOSCHETTI, *Profili generali*, in AA.VV., *La capacità contributiva*, Cedam, Padova, 1993, p. 13; E. DE MITA, *La legalità tributaria, contributo alla semplificazione legislativa*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 79; F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, I, Giappichelli, Torino, 2008, p. 156. Viceversa propendono per riconoscere la natura discrezionale del potere di autotutela anche in ambito tributario: R. LUPI, *La nuova normativa sull'annullamento d'ufficio degli atti impositivi: spunti per una discussione*, in *Boll. trib.*, 1992, p. 1801; Id., *Atti definitivi e decadenze: se l'autotutela non arriva, cosa può fare il contribuente*, in *Rass. trib.*, 1994, p. 751; M.A. GALEOTTI FLORI, *Il principio dell'autotutela tributaria*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1996, p. 662; L. FERLAZZO NATOLI - F. DUCA, *Lezioni di diritto tributario. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 98; C. TASSANI, *L'annullamento d'ufficio dell'Amministrazione finanziaria tra teoria ed applicazione pratica*, in *Rass. trib.*, 2000, p. 1198; K. SCARPA, *L'autotutela tributaria*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2001, I, p. 446.

21) Cfr. Cass. 9 aprile 2009 n. 8703, cit.

22) Cfr. D. CHINDEMI, *Comportamento illecito dei dipendenti degli uffici finanziari e risarcimento del danno a favore del contribuente in Resp. civ. prev.*, 2011, p. 1762 e Id., *Nota a Cass. Civ., sez. III, 9 aprile 2009 n. 8703*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 2087.

23) Secondo questo autore il tempo libero avrebbe oggi una sua dimensione sociale oltre che economica e costituirebbe, in molti casi, la maggiore risorsa dell'uomo, in qualche caso anche in alternativa alla ricchezza vera e propria.

24) Sulla tematica del danno da ritardo si vedano, tra i molti contributi: G. FARES, *Meri comportamenti e riparto di giurisdizione: il contributo delle Sezioni Unite sul danno da ritardo in Foro amm.* CdS, 2010, p. 983; P. FIMIANI, *Il danno da ritardo della Pubblica Amministrazione: risarcibilità e giurisdizione*, in *Giust. civ.*, 2009, p. 421; F. D'ORO, *Il danno da ritardo alla luce delle nuove tendenze legislative e giurisprudenziali*, in *Riv. amm. Rep. it.*, 2009. Sui rapporti tra inerzia amministrativa e le aspettative dei privati: S. PELLIZZARI, *Inerzia amministrativa e danno da ritardo: il giudice amministrativo tra concetti tradizionali e tendenze innovative*, in *Foro amm.* TAR, 2008, p. 865. Sulla responsabilità per violazione di norme procedurali come fattispecie ulteriore e aggiuntiva rispetto a quella per lesione dell'interesse pretensivo sostanziale: M.L. MADDALENA, *Danno da ritardo tra bene della vita e interesse al rispetto dei tempi del procedimento*, in *Urb. app.*, 2008, p. 860.

ristorare l'ingiusta compressione delle attività realizzatrici della persona, quali quelle svolte nel proprio tempo libero, cagionata da fatto illecito altrui. Appare infatti indubbio come la coscienza sociale qualifichi negativamente il comportamento del pubblico funzionario inadempiente ai suoi doveri ²⁵⁾ non potendo il cittadino o il contribuente essere sottoposti a comportamenti vessatori, prevaricatori o comunque improntati a negligenza allorché la loro lesione raggiunga una soglia apprezzabile ma non grave, senza poter vantare una qualche tutela risarcitoria.

Se sul piano della violazione dei diritti costituzionali, per quanto sopra evidenziato, difficilmente i disagi subiti dal contribuente riusciranno dunque a trovare un qualche ristoro di natura non patrimoniale, a diverse conclusioni si deve pervenire quando il comportamento del dipendente dell'Ufficio finanziario assuma i contorni di una condotta penalmente rilevante. La Cassazione, infatti, ha stabilito l'ammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale a favore del contribuente, allorquando l'amministrazione finanziaria abbia commesso un reato come, ad esempio, quello di omissione d'atti d'ufficio ²⁶⁾, ipotesi che ricorre, tra le altre, quando il Fisco, seppur messo in condizione di conoscere l'illegittimità della propria condotta, perseveri in atti di riscossione illegittima. In questi casi, essendo la condotta tipizzata per il tramite del riferimento all'ipotesi delittuosa, il requisito richiesto dall'art. 2059 c.c. potrà ritenersi soddisfatto anche in assenza di un richiamo espresso alla Costituzione e il risarcimento del danno non patrimoniale sarà, per questa via, suscettibile di trovare libero sfogo.

Sul versante della giustizia tributaria, riconosce il danno non patrimoniale connesso alla lesione di un diritto di primaria importanza quale quello dell'impossibilità di disporre dei propri beni, la Commissione Tributaria di Bari ²⁷⁾ la quale stigmatizza la responsa-

25) Del resto, segni in tal senso arrivano anche dalla stessa Agenzia delle Entrate come testimoniato, tra le altre, dalla lettera inviata, nel maggio 2011, dall'allora Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, dott. Attilio Befera, a tutti i dipendenti delle Agenzie fiscali, nella quale si richiamavano i dipendenti stessi alle proprie responsabilità invitandoli ad operare correttamente, evitando, in particolare, comportamenti arroganti, inutilmente defatiganti e comunque di sopruso nei confronti dei cittadini.

26) Cass. civ. 11 giugno 2012, n. 9445: il caso era quello di un avvocato che aveva subito un pignoramento illegittimo in riferimento a un debito relativo a somme che il Tribunale aveva ritenuto non dovute. Nella data in cui aveva ricevuto l'avviso di mora, l'avvocato si era premurato di inviare all'Amministrazione procedente e al Concessionario per la riscossione copia della sentenza, chiedendo l'annullamento dell'avviso di mora con diffida ad astenersi dal compiere atti di esecuzione forzata. La Cassazione rilevava che l'evento dedotto a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale era la mancata interruzione della procedura volta al recupero del credito, nonostante il fatto che la sentenza che ne decretava la non debenza delle somme fosse stata portata adeguatamente a conoscenza degli enti preposti e fosse stata avanzata formale richiesta di interrompere il procedimento esecutivo. Sulla scorta di tale presupposto la Suprema Corte rinveniva nella condotta dell'Amministrazione il reato di omissione d'atti d'ufficio e ricollegava proprio alla commissione del reato la possibilità di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale.

27) Comm. Trib. Bari, sent. 18 dicembre 2009 in *Riv. Giur. Trib.* 2010, p. 1008 con nota di G.A. GALEANO e G.A. FERRI. Il caso atteneva all'ipotesi di un mancato sgravio e quindi dell'iscrizione al ruolo di somme non dovute, cui era seguita la notifica delle cartelle di pagamento a un indirizzo sbagliato. Pur avendo avuto contezza dell'errore, sulla base di plurime segnalazioni del contribuente, l'Amministrazione finanziaria non si era attivata in autotutela per l'annullamento delle cartelle di pagamento emesse ingiustificatamente ed era arrivata a iscrivere (ingiustamente) ipoteca sui beni dell'ignaro contribuente il quale, non avendo ricevuto le notifiche, si era accorto solo per caso (in occasione dell'accensione di un mutuo) di avere un'ipoteca sul proprio immobile, circostanza che, per altro, gli

bilità aggravata dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione per aver tenuto una condotta processuale del tutto negligente ed aver arrecato, conseguentemente, un’ingiusta sofferenza al contribuente. In questo caso il risarcimento del danno non patrimoniale viene individuato nel “danno morale connesso alla condotta posta in essere prima dall’Agenzia delle Entrate e successivamente dalla concessionaria Equitalia durante il procedimento di riscossione e successivamente nel corso del giudizio”.

Proprio sul piano della violazione dell’art. 96 c.p.c. paiono ultimamente aprirsi interessanti spazi risarcitori a favore del danno non patrimoniale, grazie ad una recente pronuncia delle Sezioni Unite ²⁸⁾ la quale ha sancito la competenza delle Commissioni Tributarie a conoscere della responsabilità per lite temeraria dell’Amministrazione finanziaria liquidando i danni conseguenti, sia patrimoniali che non patrimoniali.

L’ordinanza in esame, risolvendo un annoso contrasto dottrinario-giurisprudenziale ²⁹⁾, attesta la competenza del Giudice tributario a conoscere della domanda di un contribuente che chiedeva la condanna dell’Agenzia delle Entrate per lite temeraria. Le Commissioni Tributarie pertanto, possono sindacare la responsabilità che discende dal comportamento processuale imprudente e gravemente negligente sia dell’Amministrazione finanziaria che del Concessionario per la riscossione, liquidando il pregiudizio sia patrimoniale che non patrimoniale conseguente ³⁰⁾.

aveva anche impedito di accedere al finanziamento richiesto. La Commissione individua l’an della responsabilità, nella circostanza che sia l’Agenzia delle Entrate che l’ente deputato alla riscossione, avevano piena conoscenza (o conoscibilità) della propria posizione di abuso e di forzatura, ciò nonostante avevano perseverato nell’assumere una condotta spropositata e *contra legem* a danno del contribuente, recandogli un danno ingiusto e un’ingiusta sofferenza.

28) Cass. Civ. 3 giugno 2013 n. 13899 in *Resp. civ. prev.*, 2014, p. 166, con nota di E. MORANO CINQUE.

29) La questione dell’ambito della giurisdizione tributaria è da tempo al centro di un dibattito che vede la dottrina possibilista, sull’attribuzione della giurisdizione in tema di risarcimento del danno alle Commissioni Tributarie, mentre la giurisprudenza pareva arroccata su una posizione contraria. In particolare la giurisprudenza, specie di legittimità, giustificava il diniego dell’estensione della giurisdizione in materia risarcitoria, sulla scorta della lettera dell’art. 2 del D. Lgs. N. 546/92 che attribuisce al giudice tributario giurisdizione esclusiva su “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati... le sovraimposte e le imposte addizionali, gli interessi e ogni altro accessorio” intendendo per “accessori” unicamente gli accessori del tributo quali: aggi, spese di notifica, interessi moratori, il maggior danno da svalutazione monetaria e gli interessi anatocistici ma non il risarcimento dei danni consequenziali (proprio in tal senso si veda: Cass. SS. UU. 29 aprile 2008, n. 10826, in *Resp. Civ. Prev.*, 2008, p. 1743, con nota di D. CHINDEMI). In buona sostanza, secondo l’orientamento tradizionale, se la richiesta di danno è fondata su un comportamento dell’ente impositore che sia autonomo rispetto all’atto impugnato, la domanda relativa non può essere esaminata dal giudice tributario in quanto esula dalle materie attribuite alla sua giurisdizione esclusiva ex art. 2 D. Lgs. 546/92. Sull’argomento si vedano: D. CHINDEMI, *Commissioni Tributarie: risarcimento del danno non patrimoniale e responsabilità aggravata*, in *Resp. Civ. Prev.*, p. 166; Id. *Risarcimento dei danni consequenziali a violazioni tributarie: perché non assegnarle al giudice tributario?*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2008, p. 1743. Più in generale sul tema della giurisdizione tributaria: G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, Cedam, Padova, 2008; F. BATISTONI FERRARA - B. BELLÉ, *Diritto tributario processuale*, Cedam, Padova, 2007; V. UCKMAR, *Il diritto tributario*, Collana coordinata da A. e V. Uckmar, Cedam, Padova, 2007; G. TINELLI, *Istituzioni di diritto tributario*, Cedam, Padova, 2007; G. F. GAFFURI, *Diritto tributario*, Cedam Padova, 2006; S. LA ROSA, *Principi di diritto tributario*, Giappichelli, Torino, 2006; P. RUSSO, *Il processo tributario*, Giuffrè, Milano, 2005.

30) Nel caso di specie, il contribuente aveva richiesto oltre all’annullamento della cartella esattoriale impugnata, la condanna dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. qualora avessero insistito per la reiezione del ricorso. Il ricorrente sosteneva il diritto a ottenere il risarcimento “da liquidarsi in via equitativa, a titolo di ingiusta perdita di tempo, sottratto alla propria attività professionale, di accollo per spese e spostamenti e impiego di collaboratori per la difesa tecnica, di stress e tensioni anche in ambito familiare”. Il

Alla luce di questa pronuncia, è lecito ormai ritenere che la giurisdizione del giudice tributario si estenda anche al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato al contribuente per effetto della pervicace resistenza in giudizio da parte dell'Amministrazione procedente, nella consapevolezza dell'infondatezza della pretesa, sia per le dannose conseguenze del mancato tempestivo sgravio³¹⁾. L'ingiustificato accanimento giudiziale dell'Ufficio che agisce/resiste nei confronti del contribuente in difetto della normale prudenza e diligenza, costituisce infatti un illecito che, in quanto tale, va risarcito. Parte della dottrina³²⁾ non ha mancato di sottolineare come l'art 96 c.p.c. possa costituire la porta d'accesso del risarcimento del danno non patrimoniale in ambito tributario, consacrando una tutela più veloce ed efficace per il contribuente, il quale potrebbe chiedere il ristoro del pregiudizio non patrimoniale allo stesso giudice investito della cognizione sull'atto, senza essere costretto a promuovere autonoma azione innanzi al giudice ordinario. In buona sostanza "il risarcimento del danno non patrimoniale entra — sebbene indirettamente, ovvero attraverso la condanna per lite temeraria — nel processo tributario"³³⁾, occorrerà attendere per vedere che uso faranno di questa nuova possibilità le Commissioni Tributarie.

4. *Qualche considerazione di sintesi.*

L'esame della giurisprudenza sopra condotto, consente di individuare una certa linea di tendenza lungo la quale si è mosso il risarcimento del danno non patrimoniale cagionato

ricorrente affermava inoltre come il giudice tributario potesse sindacare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'Amministrazione finanziaria, materia che doveva considerarsi ricompresa, per attrazione, nella propria giurisdizione esclusiva per ragioni, se non altro, di concentrazione ed effettività della tutela del danneggiato che tende ad evitare la frammentazione in più giudizi delle pretese azionabili in un unico contesto.

31) In tal caso, precisa la Cassazione: "Le pretese risarcitorie avanzate dallo I., infatti, pur non avendo neanche ad oggetto "accessori" del tributo, di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, (per tali dovendosi intendere gli aggi dovuti all'esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori, il maggior danno da svalutazione monetaria: cfr. sent. n. 20323 del 2012, cit., e i precedenti ivi menzionati), presentano tuttavia un diretto ed immediato nesso causale con l'atto tributario impugnato ed uno stretto collegamento con il rapporto tributario, il quale non è esaurito, ma, anzi, costituisce l'oggetto del giudizio (sia pure limitatamente al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con l'atto medesimo: da ult. Cass. n. 4145 del 2013). Ne consegue che le domande risarcitorie in esame vanno ricondotte a pieno titolo nell'ambito applicativo dell'art. 96 c.p.c., in tema di responsabilità processuale aggravata, il quale: a) è applicabile al processo tributario, in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2; b) regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità (tra le altre, Cass. n. 28226 del 2008 e n. 5069 del 2010); c) non detta tanto una regola sulla competenza, ma disciplina piuttosto un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati (Cass. nn. 9297 e 12952 del 2007, 18344 e 26004 del 2010)".

32) Cfr. E. MORANO CINQUE, *La condanna per lite temeraria approda nel processo tributario*, in *Resp. civ. prev.*, 2014, p. 175.

33) Cfr. E. MORANO CINQUE, *La condanna per lite temeraria approda nel processo tributario*, cit.

da un comportamento illegittimo dell'Amministrazione finanziaria, essendo chiaro il punto di partenza ma non ancora quello d'arrivo.

Il punto di partenza sembra potersi radicare nell'affermazione della configurabilità di una responsabilità del Fisco nei confronti del contribuente ai sensi dell'art. 2043 c.c. e della piena risarcibilità del danno recato dal comportamento dell'Amministrazione finanziaria. Successivamente l'attenzione si sposta sulla natura del pregiudizio risarcibile, con un iniziale interesse verso il pregiudizio patrimoniale che poi, tuttavia, si estende anche al pregiudizio non patrimoniale cui viene riconosciuta, sul piano astratto, piena risarcibilità sotto forma, tendenzialmente, di danno esistenziale.

L'iniziale tendenza a riconoscere il danno esistenziale a favore del contribuente costretto a spendere tempo ed energie per contrastare una pretesa illegittima dell'Amministrazione finanziaria, si infrange contro i nuovi divieti imposti dalle Sezioni Unite del 2008.

Le principali difficoltà si riscontrano, innanzitutto, per l'impossibilità sopravvenuta di risarcire il danno esistenziale, categoria che le sentenze gemelle del 2008, di fatto, hanno espunto dal panorama giuridico. Residua, secondariamente, la complessità di individuare, nelle ipotesi in esame, un diritto della personalità costituzionalmente garantito cui ricollegare la lesione, attesa la dichiarata inidoneità allo scopo di non ben precisati diritti alla felicità, alla serenità familiare o al tempo libero.

Per ultimo, giova evidenziare come, anche qualora si riuscisse a reperire un ancoraggio costituzionale, ben difficilmente la lesione sarebbe tale da superare quella soglia minima di serietà e gravità necessaria a ottenere il ristoro del pregiudizio non patrimoniale.

Ecco come, se sul piano astratto il risarcimento del danno non patrimoniale parrebbe essere alla portata della mano del contribuente, sul piano concreto, potrebbe essere molto difficile, per lo stesso, ottenerlo.

Tali considerazioni, ovviamente, valgono solo allorché si discetti di danni che, per grado di lesività, non siano idonei ad incidere sulla salute del contribuente. In tale ultima ipotesi — nell'ambito della quale, peraltro, si cala il caso oggi esaminato — non paiono infatti ravvisarsi particolari ostacoli al pieno ristoro del pregiudizio non patrimoniale a favore del cittadino leso. Laddove, infatti, la condotta illegittima dell'Amministrazione finanziaria sia tanto invasiva, aggressiva o perdurante nel tempo, da provocare nella vittima una patologia medicalmente accertabile, come ad esempio una sindrome post-traumatica da stress, il contribuente potrà beneficiare di un pieno accesso al ristoro del danno non patrimoniale così come quantificato dal medico legale. In tema di danno biologico, infatti, i requisiti posti dalla giurisprudenza di legittimità per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale sono suscettibili di essere agevolmente integrati. L'ancoraggio costituzionale è evidente nella lesione del diritto alla salute e la gravità del pregiudizio è facilmente attestabile e quantificabile grazie alla consulenza medico-legale.

Anche nel settore tributario, pertanto, è lecito dedurre come il risarcimento del danno biologico non sembri presentare particolari profili di criticità.

Rimanendo fuori dall'ambito del danno biologico, invece, come già accennato, la strada del risarcimento del danno non patrimoniale si fa ripida, giova dunque riflettere su quelle che potrebbero essere le ipotesi in cui il contribuente avrebbe una qualche chance di ottenere un ristoro di natura non patrimoniale, pur in assenza di un *vulnus* alla propria sfera psico-fisica.

Un'ipotesi in cui adire l'Autorità Giudiziaria consentirebbe di restituire un danno non patrimoniale in termini di effettivo risarcimento, si ravvisa allorché il contribuente si trovi a dover fronteggiare condotte criminose poste in essere dal funzionario o dall'autore della verifica o dell'atto impositivo illegittimo.

Come già evidenziato ³⁴⁾, la Cassazione ha, ad esempio, riconosciuto il reato di omissione di atti d'ufficio nella mancata interruzione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della procedura di recupero credito, pur avendo il contribuente notificato la sentenza che decretava la non debenza delle somme e avanzato formale richiesta di interrompere il procedimento esecutivo. Altre ipotesi di reato potrebbero poi individuarsi, sempre a titolo esemplificativo, nella condotta del militare della Guardia di Finanza che, per finalità concussive, sottoponga il contribuente ad una verifica fiscale pretestuosa ovvero al funzionario dell'Agenzia delle Entrate che, per i medesimi motivi, notifichi un atto impositivo illegittimo ³⁵⁾.

Venendo, infine, all'ipotesi del danno non patrimoniale per lite temeraria, appare indubbio come questa ipotesi costituisca, a fronte di condotte processuali "abusiva" da parte dell'Amministrazione Finanziaria, un interessante strumento per la liquidazione del danno non patrimoniale. L'attribuita giurisdizione alle Commissioni Tributarie contribuisce, inoltre, a garantire al cittadino un notevole risparmio di tempi e costi, potendosi richiedere allo stesso Giudice che si è pronunciato sull'atto, anche il risarcimento del danno, senza essere costretti ad adire un Giudice diverso.

Un evidente limite di questa scelta è però costituito dal fatto che l'azione è spendibile solo avverso una particolare condotta processuale dell'Amministrazione finanziaria, rimarrebbero dunque fuori dall'azione risarcitoria tutti i danni non patrimoniali che si producono per effetto delle condotte extraprocessuali del Fisco e, rispetto alle quali, non pare darsi altra scelta al contribuente se non quella di adire il Giudice ordinario.

Rispetto poi alla scelta di attribuire alle Commissioni Tributarie il risarcimento di un pregiudizio di natura non patrimoniale, suscita qualche perplessità l'aspetto della prova del danno, non essendo ammessa, nel processo tributario, la prova testimoniale, alla quale viene fatto sovente ricorso in materia di prova e personalizzazione dei danni non patri-

34) Cfr. Cass. civ. 11 giugno 2012, n. 9445, cit.

35) Gli esempi sono di M. FORMENTIN, *Doverosità dell'autotutela e tutela risarcitoria*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2013, pp. 235 ss.

moniali. Occorrerà quindi che i Giudici tributari sopperiscano alla mancanza attraverso il ricorso, ad esempio, alle presunzioni. Interessante sarà dunque osservare che uso faranno le Commissioni dello strumento presuntivo, alla luce della considerazione che il danno non patrimoniale è pur sempre un danno conseguenza che deve essere allegato dalle parti, le presunzioni, pertanto, non potranno mai sopperire alla mancata allegazione delle parti. Interessante sarà anche osservare con quale ampiezza i Giudici tributari decideranno di utilizzare il nuovo strumento loro attribuito, in particolare se la risposta delle Commissioni sarà esaustiva del ristoro del danno non patrimoniale subito dal ricorrente oppure sarà sempre e comunque necessario che il contribuente adisca il Giudice ordinario.

5. *Conclusioni.*

In conclusione, pare potersi ritenere che l'esame della giurisprudenza analizzata restituisca un primo punto fermo e cioè che il danno non patrimoniale, in ambito tributario, è sicuramente risarcibile.

Come risarcirlo, tuttavia, appare ancora una questione in divenire.

Certamente l'impasto abbandono della categoria del danno esistenziale, cui le Corti solevano ricorrere per liquidare questo tipo di pregiudizio, ha imposto di reperire una soluzione alternativa che però, ad oggi, stenta a trovare una soluzione univoca. C'è chi opta per il danno biologico, chi per il reato, chi per la responsabilità *ex art. 96 c.p.c.* e chi, volendo rimanere nell'ambito dell'art. 2059 c.c., si affanna nella ricerca di un ancoraggio costituzionale a situazioni ricollegate, a vario titolo, alla lesione della propria tranquillità e serenità di vita.

Del resto non appare chiaro neppure a quale Giudice sarebbe più conveniente affidare il compito di conoscere e liquidare i pregiudizi non patrimoniali patiti dal contribuente. La scelta è tra giudice ordinario e Commissioni Tributarie. Verso queste ultime la Cassazione ha già manifestato una prima apertura riconoscendo loro giurisdizione in materia di responsabilità *ex art. 96 c.p.c.*, apertura che potrebbe segnare il punto di partenza per l'attribuzione, in futuro, di competenze più ampie, a condizione però — sembrerebbe doveroso precisare — che il processo tributario si doti degli strumenti necessari a conoscere e liquidare questo particolare tipo di pregiudizio.

Non resta dunque altro se non attendere gli sviluppi che la giurisprudenza vorrà imprimere al cammino del danno non patrimoniale in ambito tributario, essendo chiaro il punto di partenza ma non ancora quello d'arrivo.

ELISA SERANI